

Provincia di Biella

Variante a concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, dal torrente Oremo e dal Rio Vandorba, in Comune di Pollone, assentita in solido alle Società S.A.L.L.A. S.r.l. e FILATURA DI POLLONE S.r.l. con D.D. n. 1.390 del 09.11.2020. PRAT. 188BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.390 del 09.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 20 maggio 2020 dall'Ing. Generoso De Rienzo, delegato dalla società Filatura di Pollone srl e dalla ditta S.A.L.L.A srl, relativo alla variante non sostanziale inerente la derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire, in solido fra le ditte di seguito riportate, in conformità agli artt. 2 e 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, le opere in variante consistenti nella modifica della rampa per la risalita della fauna ittica, per la quale è prevista la variazione sia in termini strutturali che di posizione, da realizzarsi sul torrente Oremo in comune di Pollone (BI) – Codice univoco BI – A – 2428 - costituita da una scala a bacini successivi, posizionata lungo la sponda destra, a valle della traversa esistente in cui è ubicato l'imbocco del canale derivatore e in corrispondenza della gaveta atta a garantire il D.M.V:

Filatura di Pollone srl, con sede in Via A. Botto 29 – Pollone (BI), C.F. 02424010029

S.A.L.L.A srl, con sede in Via Bertodano 12 - Biella, C.F. 81020060026

(omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.095 di Rep. del 20 maggio 2020

Art. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

I concessionari, in conformità a quanto prescritto dal Settore Tecnico Regionale di Biella - Vercelli con nota 11.02.2020 n. 5882, dovranno osservare le seguenti condizioni:

eseguire i lavori in periodi non interessati da probabili eventi di piena; resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

la quota di imposta delle fondazioni delle difese spondali, posizionate in sponda destra, dovranno essere a una quota antiscalzamento (non dovrà essere inferiore almeno ai 2 metri dalla quota di massima erosione di fondo alveo determinata dal fenomeno di risalto idraulico) salvo la presenza di substrato roccioso a cui dovranno essere debitamente ancorate;

l'opera dev'essere realizzata nella località e in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;

i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei; è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori;

le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste. Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii.); in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;

il materiale proveniente dall'eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;

nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;

i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/10/2021, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata,

semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

Filatura di Pollone srl e S.A.L.L.A. srl dovranno comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

ad avvenuta ultimazione, Filatura di Pollone srl e S.A.L.L.A. srl dovranno inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato torrente Oremo;

l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo

(abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle

opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

il Settore Tecnico Regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Analogamente, i concessionari, in conformità alle valutazioni effettuate dal Dipartimento ARPA Piemonte nel contributo tecnico prot. n. 13.681 del 18.02.2020, dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni:

Il passaggio ittico dovrà essere realizzato adottando tutti i necessari criteri di mascheramento del manufatto e di naturalizzazione delle vasche per una migliore fruizione della fauna.

In sede esecutiva dovranno essere fornite le scale di deflusso in un'unica tabella con le relative quote di riferimento.

In sede esecutiva dovrà essere definito un piano di ripristino delle aree interessate dal cantiere che contenga anche le azioni necessarie alla gestione delle specie alloctone invasive;

Gli interventi in alveo dovranno seguire quanto indicato dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

All'Agenzia ARPA dovrà essere comunicato l'inizio e il termine dei lavori in modo da permettere il controllo delle operazioni e dello stato dei luoghi interferiti. Per l'esecuzione dei lavori di variante, i titolari della concessione, successivamente al rilascio della medesima, dovranno sempre acquisire in via preventiva:

1. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del Testo Unico sull'Edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001, n° 380;
2. autorizzazione a eseguire i lavori a norma della L. 8.8.1985 n° 431 e del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42, se questi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
3. autorizzazione a eseguire i lavori a norma della L. 31.12.1923 n. 3267 e della L.R. 9.8.1989 n. 45, se questi ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
4. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del R.D. 25.07.1904 n° 523, se questi ricadono entro il demanio idrico regionale o nelle rispettive fasce di rispetto;
5. altre eventuali autorizzazioni, ove prescritte.

La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio delle sopra riportate autorizzazioni. Nel caso queste ultime venissero negate o revocate, la concessione della derivazione sarà privata di ogni operatività. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI